

Il rischio da videoterminale



- Il decreto legislativo 81/2008 nel titolo VII (da art. 172 ad art. 179) si occupa della prevenzione dei rischi delle attrezzature munite di videoterminale.
L'allegato XXXIV contiene le indicazioni operative per la prevenzione dei rischi.

Campo di applicazione



- Le norme di cui al punto precedente non si applicano ai lavoratori addetti:
 - ai posti di guida dei veicoli o macchine
 - ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto
 - ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzo da parte del pubblico
 - ai sistemi denominati portatili qualora non siano oggetto di utilizzo prolungato in un posto di lavoro
 - alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visione dati o misure, necessario all'uso diretto dell'apparecchio
 - alle macchine di videoscrittura senza schermo separato

Obblighi del datore di lavoro



- Il datore di lavoro deve effettuare la valutazione del rischio secondo quanto stabilito all'art. 4, comma 1.
In particolare analizza i luoghi di lavoro ed i rischi connessi:
 - **la vista e gli occhi**
 - **la postura e l'affaticamento fisico e mentale (stress)**
 - **le condizioni ergonomiche e di igiene ambientale**